

10) prescrizioni particolari: le confezioni di amatolo « sciolto » cioè non confezionato in particolari manufatti e destinato a stabilimenti per la lavorazione di esplosivi oltre le altre indicazioni d'obbligo devono portare quella della loro composizione centesimale espressa da due numeri separati da una barra trasversale di cui il primo riferito al % di nitrato di ammonio, il secondo a quello del tritolo.

Tali esplosivi sono da iscriverne nella cat. II, gruppo A, dell'allegato A al predetto regolamento con la sola indicazione « Amatoli ».

II) Denominazione: *Amatolo 80/20 di recupero*;

Campo di applicazione: come esplosivo da mina;

Prescrizioni particolari: esclusivamente per mine a cielo aperto.

Caratteristiche:

1) composizione:

nitrato di ammonio 80% \pm 2 in peso; tritolo 20% \pm 2 in peso;

2) stato di aggregazione: pulverulento quasi pastoso;

3) densità apparente: non inferiore a 0,700 kg/litro;

4) stabilità chimica secondo RID: stabile;

5) sensibilità all'urto secondo RID: non inferiore a 1 m con berta da 2 kg.;

6) velocità di detonazione secondo Dautriche: non inferiore a 3900 m/sec.;

7) cavità netta al blocco di piombo secondo Traulz: non inferiore a 350 cc.;

8) sensibilità all'innesco: non inferiore al detonatore n. 8;

9) distanza di colpo: non inferiore a 5 cm.;

10) propagazione dell'esplosione: con cartucce di 30 mm. di diametro e 120 mm. di lunghezza non inferiore a 1 m.;

11) bilancio di ossigeno per la formula al minimo di nitrato ed al massimo di tritolo: $-0,62\%$;

12) confezionamento: in cartucce di diametro non inferiore a 26/28 mm.;

13) imballaggio: quello richiesto dalle norme vigenti;

14) prescrizioni particolari: ogni cartuccia oltre le altre indicazioni di obbligo dovrà portare la scritta « No-galleria; soltanto a cielo aperto ».

Tale esplosivo è da iscriverne nella categoria II, gruppo A, dell'allegato A al predetto regolamento con la sola denominazione « Amatolo 80/20 di recupero ».

Roma, addì 30 giugno 1964

p. il Ministro: CECCHERINI

(6471)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1964.

Classificazione di una strada tra le statali nelle provincie di Bergamo, Cremona e Milano, con la denominazione di Strada statale n. 472 « Bergamina ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato

il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 165 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 11 « Padana Superiore » a Treviglio-innesto Strada statale n. 9 « via Emilia » a Lodi, della lunghezza di km. 27+056;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada: innesto Strada statale n. 11 « Padana Superiore » a Treviglio-innesto strada statale n. 9 « via Emilia » a Lodi, della lunghezza di km. 27+056, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 472 « Bergamina ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1964

Registro Lavori pubblici, n. 33, foglio n. 149

(6513)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1964.

Classificazione di una strada tra le statali in provincia di Belluno, con la denominazione di Strada statale n. 473 « di Croce d'Aune ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 216 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 50 « del Grappa e del Passo Rolle » a ponte d'Oltra-Croce d'Aune-Pedavena-innesto Strada statale n. 50 a Feltre, della lunghezza di km. 25+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada: innesto Strada statale n. 50 « del Grappa e del Passo Rolle » a Ponte d'Oltra-Croce d'Aune-Pedavena-innesto Strada statale n. 50 a Feltre, della lunghezza di km. 25+000, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 473 « di Croce d'Aune ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1964

Registro Lavori pubblici, n. 33, foglio n. 150

(6512)